

DISCIPLINARE

NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO - Assegnazione del 75% del servizio ai residenti nell'area del Parco. Adempimento di cui all'art. 1 dell'allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996

Art. 1

1. In ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 1 dell'Allegato A al DPR 17 maggio 1996, recante *"Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena"*, i nuovi permessi per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto sono assegnati ai residenti nell'area del Parco fino al raggiungimento del 75% del servizio.
2. Il restante 25% dei nuovi permessi per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto sono assegnati ai richiedenti aventi diritto.

Art. 2

1. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'Ente Parco - al fine di contenere l'impatto ambientale dovuto dalle imbarcazioni presenti nell'area marina del Parco, con riferimento alle zone Mb e alla stagione estiva - a seguito dei monitoraggi effettuati per stabilire lo stato di conservazione delle praterie di Posidonia oceanica, viene stabilito il numero massimo di 2.500 unità giornaliere.
2. A seguito di futuri studi geomorfologici ambientali l'Ente Parco si riserva la facoltà di modificare il numero massimo di unità giornaliere che possono accedere all'interno delle zone Mb dell'area marina del Parco.
3. In relazione al dato generale sopra richiamato è stato stabilito che il numero totale massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e/o locazione nelle zone Mb dell'area marina del Parco, è pari a 360;
4. Risultano pertanto assegnabili ai residenti nell'area del Parco n. 270 autorizzazioni per unità da diporto adibite a noleggio e/o locazione, pari al 75% del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;

Art. 3

1. Con cadenza annuale, l'Ente Parco procederà all'indizione di idonea procedura aperta per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto all'interno dell'area marina del Parco, sino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili.

Art. 4

1. L'esercizio delle attività di noleggio e/o locazione è consentito, previa autorizzazione annuale da parte dell'Ente Parco, nelle zone Mb e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 5

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto, i richiedenti devono presentare all'Ente Parco idonea domanda di partecipazione alla procedura pubblica di cui all'articolo 3 del presente disciplinare, allegando la documentazione e/o l'autocertificazione - ai sensi del D.P.R.445/2000 - atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (D.lgs. 18.07.2005, n. 171, e ss.mm.ii. e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 01.09.2021).
2. Il richiedente dovrà autocertificare:
 - a) che tutte le unità sono di proprietà di soggetti residenti nel comune di La Maddalena;
ovvero
 - b) residenza dei soggetti proprietari delle unità.
3. Il richiedente dovrà, inoltre, dichiarare:
 - a) il numero delle unità da diporto oggetto della richiesta di partecipazione al bando per il rilascio di autorizzazione, distinguendo il numero delle unità destinate al noleggio e il numero di quelle destinate alla locazione; per ciascuna unità da diporto utilizzate dovrà indicarne le caratteristiche;
 - b) che le unità da diporto sono dotate di motori in possesso di omologazione di conformità ai valori presenti dell'allegato 1, lettera A, e B, della Direttiva 2003/44/CE (relativamente alle emissioni gassose e acustiche);

Art. 6

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto sono rilasciate prioritariamente ai soggetti residenti nel comune di La Maddalena fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto nelle zone Mb, godono di titolo preferenziale:
 - a) Unità dotata di propulsione a vela: punti 50;
 - b) Unità dotata di omologazione di conformità del motore principale alla Direttiva 2013/53/UE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche: punti 40;
 - c) Unità dotata di casse per la raccolta delle acque di scolo e/o di sentina: punti 30;
 - d) Potenza complessiva del motore elettrico dell'unità (espressi in kW), se presente (1 punto per ogni kW - max 20 punti): punti 0-20;
 - e) Unità condotta unicamente da soggetto in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione ambientale dell'Ente Parco (solo noleggio): punti 10;
3. Godono, subordinatamente, di titolo preferenziale le imprese aventi sede legale nel comune di La Maddalena da almeno tre anni: punti 5.

4. Le autorizzazioni, annuali, di cui al presente articolo saranno rilasciate secondo l'ordine decrescente di assegnazione del punteggio di premialità di cui al comma 2 e 3.
5. A parità di punteggio di premialità le autorizzazioni saranno rilasciate ai soggetti che certificheranno:
 - a) nel caso che l'attività sia svolta da ditta individuale, a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale del soggetto richiedente;
 - b) nel caso che l'attività sia svolta in forma societaria (in qualunque forma costituita) - società di persone - a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale di tutti i soci;
 - c) nel caso di società di capitali, a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale della società richiedente.
6. In caso di ulteriore parità di punteggio, le autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. L'Ente Parco provvederà alla pubblicazione delle graduatorie per l'esercizio dell'attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto, nelle quali verranno indicati i soggetti assegnatari e il numero delle unità di proprietà degli stessi destinate al noleggio e di quelle destinate alla locazione. Le unità in argomento saranno incluse nei limiti massimi previsti dal presente disciplinare.
8. Le graduatorie di cui al comma 7 saranno approvate con determinazione generale del direttore dell'Ente Parco.

Art. 7

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, i richiedenti devono presentare all'Ente Parco - a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al comma 8 dell'articolo 6 del presente disciplinare - idonea istanza on line e versare annualmente un corrispettivo per ogni unità da diporto impiegata allo scopo.
2. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, sono quelli disposti con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14/06/2017. L'Ente Parco si riserva la facoltà di rideterminare con proprio provvedimento i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto.
3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8

1. Ai fini del monitoraggio dell'area marina del Parco, il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Parco le informazioni relative ai servizi prestati e i dati completi - comprensivi di identificativo e caratteristiche - di tutte le unità adibite a noleggio e/o

locazione e nella disponibilità del soggetto richiedente, comprese quelle per le quali non si richiede l'autorizzazione all'ingresso nelle zone Mb del Parco.

Art. 9

1. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente Parco effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nelle aree marine del Parco e stabilisce annualmente, con proprio provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e/o locazione non cedibili a terzi.
2. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà dell'Ente Parco, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'area marina del Parco, di adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle attività di noleggio e/o locazione.
3. A partire dall'anno 2023, l'Ente Parco potrà stabilire come criterio per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, l'utilizzo della propulsione ibrida o interamente elettrica.
4. L'Ente Parco provvede a realizzare programmi didattici di formazione ambientale destinati ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di noleggio di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco.

Art. 10

1. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per lo svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, deve essere preventivamente comunicata all'Ente Parco, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare che i requisiti della nuova unità, siano corrispondenti ad un punteggio di premialità ambientale uguale o superiore all'unità autorizzata. L'Ente Parco, completata la fase istruttoria provvederà a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
2. L'omissione della preventiva comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, comporta il ritiro dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 11

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 2 del presente disciplinare, in caso di accertamento di violazione delle disposizioni previste dal D.P.R. 17 maggio 1996 e dal presente Disciplinare, le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco sono immediatamente sospese, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, secondo le seguenti modalità:
 - a. prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni naturali e consecutivi;
 - b. seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni naturali e consecutivi;
 - c. terza infrazione: sospensione autorizzazione per trenta giorni naturali e consecutivi e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;

2. In caso di recidiva, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco è immediatamente revocata fino alla scadenza dell'anno di riferimento.
3. In caso di accertamento di inosservanza del provvedimento di sospensione di cui al comma 1 lettere a), b) e c), indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco è immediatamente revocata per l'anno in corso e non sarà consentito il rilascio di autorizzazioni per l'anno solare successivo.
4. In caso di accertamento di utilizzo improprio dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l'autorizzazione è immediatamente revocata per l'anno in corso, e non sarà possibile richiedere autorizzazione per la medesima attività fino al raggiungimento dei dodici mesi dalla data del rilievo dell'infrazione.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente Disciplinare, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, è determinata entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii.

Art. 12

Norme finali e transitorie

1. Nelle more dell'approvazione da parte del MITE del presente disciplinare e dei tempi di esplicazione della procedura di cui all'articolo 3 del presente disciplinare, relativamente all'anno 2022 potranno essere autorizzati allo svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto nelle zone Mb dell'area marina del Parco:
 - a) i soggetti in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da questo Ente Parco nel 2021, con riferimento al medesimo numero, tipologia e portata passeggeri delle unità;
 - b) ai residenti nel comune di La Maddalena in quanto il limite del 75% del servizio da assegnare agli stessi - pari a 270 unità - risulta a oggi notevolmente inferiore al limite stesso.
2. Risultano sospese le autorizzazioni allo svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto nelle zone Mb dell'area marina del Parco ai non residenti nel comune di La Maddalena sprovvisti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco nel 2021.
3. A decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni adottate da questo Ente Parco concernenti la disciplina dello svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto nelle zone Mb dell'area marina del Parco.